

**REGOLAMENTO (CE) N. 588/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 26 marzo 2001**

**recante attuazione, per quanto riguarda la definizione delle variabili, del regolamento (CE)  
n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 3 e 17, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1165/98 stabilisce un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sull'evoluzione congiunturale del ciclo economico.
- (2) Ai sensi dell'articolo 17, lettera c), del regolamento (CE) n. 1165/98, sono necessarie norme di attuazione concernenti la definizione delle variabili da fornire.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio <sup>(2)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Definizione delle variabili**

Il regolamento (CE) n. 1165/98 specifica nell'allegato A, lettera c), punto 1, nell'allegato B, lettera c), punto 1, nell'allegato C, lettera c), punto 1 e nell'allegato D, lettera c), punto 1, le variabili oggetto delle statistiche congiunturali. Le definizioni delle variabili, gli obiettivi, le caratteristiche e il calcolo degli indici pertinenti figurano nell'allegato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Pedro SOLBES MIRA

*Membro della Commissione*

*Articolo 2*

**Applicazione delle definizioni**

Gli Stati membri applicano le definizioni enunciate nell'allegato per la raccolta dei dati statistici di cui al regolamento (CE) n. 1165/98 entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Gli Stati membri conformano la definizione dei dati statistici oggetto del regolamento (CE) n. 1165/98 alle definizioni enunciate nell'allegato al più tardi nella prossima revisione dell'anno base di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1165/98.

Nell'applicare le definizioni enunciate nell'allegato, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per far sì che i dati statistici esistenti oggetto del regolamento (CE) n. 1165/98 siano riveduti, per mezzo di ricalcolo o di stima, per conformarsi a tali definizioni.

I risultati per una variabile che differiscono di non più dello 0,2 % dai risultati di una variabile conforme alle definizioni della variabile enunciate nell'allegato sono considerati conformi.

*Articolo 3*

**Informazione sulla conformità alle definizioni**

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, ogni informazione pertinente sulla conformità dei rispettivi dati statistici alle definizioni enunciate nell'allegato.

*Articolo 4*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.